

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4123

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto con il **Ministro dell'interno**

(JERVOLINO RUSSO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(DILIBERTO)

col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

e col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1999

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	8
Testo dell'Accordo, con allegato (<i>in lingua italiana</i>)	»	11
Testo dell'Accordo, con allegato (<i>in lingua inglese</i>)	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'Accordo sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato a Roma il 10 febbraio 1998, i Governi della Repubblica italiana e della Federazione russa si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare la piena osservanza della rispettiva legislazione doganale e realizzare, nel contempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo si compone di venti articoli, un preambolo ed un allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.

All'articolo 3 sono elencate le forme di assistenza amministrativa che le Amministrazioni doganali si forniscono.

L'articolo 4 prevede che le Amministrazioni doganali possono fornirsi una assistenza speciale in merito a procedimenti di sequestro e confisca di beni coinvolti in violazione delle norme vigenti nel settore doganale.

L'articolo 5 elenca le forme di assistenza tecnica che le amministrazioni possono fornirsi (scambio di funzionari e di esperti, formazione eccetera).

L'articolo 6 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale a fornirsi informazioni e ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di

trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 7 prevede la possibilità, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere anche al metodo delle consegne controllate, qualora ciò si renda necessario per raggiungere gli scopi dell'Accordo.

L'articolo 8 contempla lo scambio di informazioni per contrastare il traffico illecito di merci sensibili.

L'articolo 9 disciplina lo scambio di informazioni sul movimento di merci tra i due Paesi.

L'articolo 10 regola lo scambio di documenti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi.

L'articolo 11 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in giudizi instaurati davanti alle competenti Autorità dell'altra Parte contraente.

L'articolo 12 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nella formulazione delle richieste di assistenza.

L'articolo 13 contiene disposizioni sul comportamento che le Amministrazioni doganali devono tenere nell'esecuzione delle richieste.

L'articolo 14 prescrive che funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente possano assistere ad indagini svolte sul territorio dell'altra Parte contraente e fissa le condizioni che in tali casi devono essere rispettate.

L'articolo 15 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

Lo stesso articolo, inoltre, condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 16 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 17 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 18 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una Commissione mista per l'esame delle questioni connesse alla cooperazione e alla mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 19 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 20, infine, disciplina l'entrata in vigore e la denuncia dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

L'adesione dell'Italia all'Accordo sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Italia e la Federazione russa comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 5:

Al fine di migliorare la prevenzione e la repressione delle frodi doganali, è previsto l'invio di funzionari nella Federazione russa per fornire l'assistenza tecnica in detta materia.

Nell'ipotesi dell'invio a Mosca di due funzionari per un periodo di venti giorni, la relativa spesa è così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 2 persone x 20 giorni)	L.	8.000.000
--	----	-----------

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 140 al cambio di lire 1.700 = lire 238.000, cui si aggiungono lire 71.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 309.000 viene ridotto di lire 79.000 corrispondente ad un terzo della diaria (lire 230.000 + lire 69.000 quale quota media per contributi erariali, previdenziali, assistenziali, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 299.000 x 2 persone x 20 giorni)	»	11.960.000
---	---	------------

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (lire 2.900.000 x 2 persone = lire 5.800.000 + lire 290.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	6.090.000
--	---	-----------

Totale onere (articolo 5)	L.	26.050.000
---------------------------	----	------------

Articolo 11:

Si prevede l'invio di funzionari nella Federazione russa per deporre in qualità di testimoni ed esperti presso l'Autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Mosca, con una permanenza di tre giorni in detta città e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 2 persone x 3 giorni)	L.	1.200.000
diaria giornaliera: (lire 299.000 x 2 persone x 3 giorni)	»	1.794.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (lire 2.900.000 x 2 persone = lire 5.800.000 + lire 290.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	6.090.000
Totale onere (articolo 11)	L.	9.084.000

Articolo 14:

Si prevede l'invio di funzionari nella Federazione russa per partecipare alle indagini in materia di infrazioni doganali.

Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Mosca, con una permanenza di cinque giorni in detta città e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 2 persone x 5 giorni)	L.	2.000.000
diaria giornaliera: (lire 299.000 x 2 persone x 5 giorni)	»	2.990.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (lire 2.900.000 x 2 persone = lire 5.800.000 + lire 290.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	6.090.000
Totale onere (articolo 14)	L.	11.080.000

Articolo 18:

Al fine di esaminare i programmi operativi, è prevista l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà una volta l'anno a Mosca.

Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari a Mosca, con una permanenza di quattro giorni in detta città e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 persone x 4 giorni)	L.	2.400.000
diaria giornaliera (lire 299.000 x 3 persone x 4 giorni)	»	3.588.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (lire 2.900.000 x 3 persone = lire 8.700.000 + lire 435.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	9.135.000
--	---	-----------

Totale onere (articolo 15)	L.	15.123.000
----------------------------	----	------------

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze, Ufficio delle dogane, a decorrere dall'anno 1999, ammonta a lire 61.337.000, in cifra tonda lire 61.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e della loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si precisa, inoltre, che l'eventuale richiesta per attività di formazione di personale da utilizzare in materia doganale (articolo 5, lettera b) potrà essere accolta soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti nei relativi corsi e previo rimborso degli oneri da parte del Paese richiedente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 61 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE E LA
MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali e culturali dei loro rispettivi Stati nonché i legittimi interessi commerciali;

Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e la società;

Considerando che è importante assicurare la esatta determinazione dei dazi, delle imposte e degli altri diritti riscossi all'importazione ed all'esportazione delle merci e la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti i divieti, le restrizioni ed i controlli;

Convinti che gli sforzi volti alla prevenzione delle infrazioni alla legislazione doganale e quelli attuati per assicurare l'esatta percezione dei dazi e delle imposte all'importazione ed all'esportazione possono essere resi più efficaci attraverso la cooperazione tra le loro Amministrazioni Doganali;

Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza del 5 dicembre 1953;

Tenuto conto anche delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988:

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

- a) "legislazione doganale" l'insieme delle disposizioni legislative o regolamentari applicate dalle Amministrazioni Doganali che regolano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e dei mezzi di pagamento, nonché tutti gli altri regimi doganali sotto i quali le merci possono essere collocate, quelle concernenti sia i dazi, le imposte ed altri diritti, che le misure di divieto, restrizione e controllo, e quelle concernenti il traffico illecito di narcotici e di altre merci;

- b) "Amministrazioni Doganali", l'Amministrazione Doganale Italiana ivi compresa la Guardia di Finanza per la Repubblica Italiana ed il Comitato Doganale di Stato per la Federazione Russa;
- c) "infrazione" ogni violazione della legislazione doganale nonché ogni tentata violazione di tale legislazione;
- d) "diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione" i dazi doganali all'importazione ed all'esportazione e tutti gli altri diritti, imposte od oneri riscossi all'atto dell'importazione ed esportazione, ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i dazi e le imposte fissate dai competenti organismi dell'Unione Europea;
- e) "persona" ogni persona fisica o giuridica;
- f) "dati personali" ogni informazione riferita ad un individuo identificato od identificabile;
- g) "beni" beni di qualsiasi natura, mobili od immobili, materiali od immateriali, ed i documenti legali o gli atti giuridici comprovanti titolo od interesse su tali beni;
- h) "sequestro" o "congelamento" il divieto temporaneo di trasferire, convertire, disporre o movimentare un bene, o di assumerne la temporanea custodia o controllo sulla base di un ordine emesso da un giudice, o da un'altra autorità competente;
- i) "confisca" la privazione di un bene per ordine di un giudice o di un'altra autorità competente;
- j) "consegna controllata" il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna delle Parti Contraenti di merci che si sappia o si sospetti essere oggetto di traffico illecito, sotto il controllo delle autorità competenti delle Parti Contraenti allo scopo di identificare persone coinvolte in infrazioni.

Articolo 2

Campo d'applicazione dell'Accordo

1. Le Parti Contraenti, attraverso le loro Amministrazioni Doganali, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Accordo:
 - a) si prestano reciproca assistenza nella prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni;
 - b) su richiesta, si assistono reciprocamente fornendosi informazioni da utilizzare nell'amministrazione e nell'applicazione della legislazione doganale;
 - c) mantengono contatti allo scopo di valutare la possibilità di agevolare il movimento di passeggeri e merci;

- d) si forniscono reciprocamente assistenza tecnica e cooperazione al fine di risolvere problemi relativi all'applicazione ed all'osservanza della legislazione doganale, nonché in altre materie che potrebbero richiedere i loro sforzi congiunti.
2. L'assistenza di cui alle lettere a) e b) del presente Articolo può essere fornita al fine del relativo impiego in tutti i procedimenti, sia amministrativi che giudiziari, ivi comprese le investigazioni.
3. L'assistenza nel quadro del presente Accordo viene resa ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore sul territorio dello Stato della Parte Contraente adita e nell'ambito delle competenze e delle risorse dell'Amministrazione Doganale adita.
4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla cooperazione ed alla mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra le Parti Contraenti: le disposizioni in esso contenute non fanno sorgere in capo ad alcun privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere qualsiasi prova o di impedire l'esecuzione della richiesta.
5. Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere interpretata in modo da limitare le pratiche di mutua assistenza in materia doganale attualmente vigenti tra le Parti Contraenti.

Articolo 3

Richieste di cooperazione e di mutua assistenza

Le Amministrazioni Doganali, su richiesta o di propria iniziativa, in conformità alle disposizioni del presente Accordo:

- a) si forniscono reciprocamente tutte le necessarie informazioni che permettono di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni;
- b) si scambiano le esperienze connesse alle loro attività e le informazioni in ordine a nuove tendenze, mezzi e metodi per commettere infrazioni nonché a tecniche efficaci per l'applicazione della legislazione doganale;
- c) si scambiano tutte le informazioni che consentano loro di garantire l'esatta determinazione dei dazi doganali e delle imposte, in particolare le informazioni che facilitano la determinazione del valore imponibile, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci;
- d) si forniscono reciprocamente tutte le informazioni che possono essere utili al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni concernenti divieti, restrizioni e controlli all'importazione, all'esportazione ed al transito;
- e) s'informano l'un l'altra sulle modifiche sostanziali intervenute nelle proprie legislazioni doganali nonché sui mezzi tecnici di controllo e sulle relative metodiche applicative, discutono inoltre su altre materie di comune interesse.

Articolo 4

Richieste speciali d'assistenza

Le Amministrazioni Doganali si assistono reciprocamente in merito ai procedimenti di sequestro, congelamento o confisca di beni, proventi e mezzi coinvolti in infrazioni.

Articolo 5

Assistenza tecnica

Le Amministrazioni Doganali si forniscono reciprocamente assistenza tecnica in materia doganale attraverso:

- a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
- b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità professionali specializzate dei propri funzionari;
- c) scambio di informazioni ed esperienze nell'utilizzazione di strumenti di rilevazione;
- d) scambio di esperti in materia doganale;
- e) scambio di dati relativi alla legislazione doganale.

Articolo 6

Fornitura di informazioni e sorveglianza

Ciascuna Amministrazione Doganale, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Amministrazione Doganale, fornisce informazioni ed esercita sorveglianza su:

- a) persone di cui si sappia che abbiano commesso un'infrazione o che si sospetti che la stiano commettendo, in particolare quelle che entrano nel e che escono dal territorio dello Stato di ciascuna Amministrazione Doganale;
- b) merci e mezzi di pagamento sia in trasporto che in deposito di cui si sappia o si sospetti essere oggetto di traffico illecito verso il territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale;
- c) mezzi di trasporto di cui si sappia o si sospetti essere impiegati per commettere infrazioni nel territorio dello Stato di ciascuna Amministrazione Doganale;
- d) luoghi di cui si sappia o si sospetti essere utilizzati per commettere infrazioni sul territorio dello Stato di ciascuna Amministrazione Doganale.

Articolo 7

Consegne controllate

Le Amministrazioni Doganali possono, attraverso mutue intese e conformemente alle rispettive legislazioni ed ai regolamenti nazionali applicabili, ricorrere al metodo delle consegne controllate di merci intatte, rimosse o sostituite interamente od in parte.

Articolo 8

Azioni contro il traffico illecito di merci sensibili

Le Amministrazioni Doganali, di propria iniziativa o dietro richiesta, senza indugio, si forniscono reciprocamente tutte le informazioni relative ad attività, scoperte o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione alla legislazione doganale in vigore sul territorio dello Stato di una delle Parti Contraenti con riferimento a:

- a) movimento di stupefacenti e sostanze psicotrope nonchè di sostanze che possono essere impiegate per la loro produzione;
- b) movimento di armi, munizioni, esplosivi e congegni esplosivi;
- c) movimento di oggetti d'arte e d'antichità, considerati di notevole valore storico, culturale od archeologico da una delle Parti Contraenti;
- d) movimento di merci tossiche nonchè di sostanze pericolose per l'ambiente e la salute pubblica;
- e) movimento di merci soggette a rilevanti dazi doganali od imposte;
- f) movimento di merci soggette a limitazioni non-tariffarie ai sensi della lista concordata tra le Amministrazioni Doganali;
- g) movimento di merci protette ai sensi della Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie Minacciate della fauna e flora selvagge del 3 marzo 1973.

Articolo 9

Informazioni sul movimento di merci

Le Amministrazioni Doganali, di propria iniziativa o dietro richiesta, si scambiano reciprocamente le seguenti informazioni:

- a) se merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale richiedente erano state legittimamente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale, e l'eventuale regime doganale sotto il quale le merci erano state collocate;
- b) se merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale richiedente siano state legittimamente importate nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale e l'eventuale regime doganale sotto il quale le merci siano state collocate.

Articolo 10

Dossier e documenti

1. Ciascuna Amministrazione Doganale, di propria iniziativa o dietro richiesta, fornisce all'altra rapporti, mezzi di prova documentali o copie autenticate di documenti, con tutte le informazioni disponibili su attività, portate a termine o pianificate, che

costituiscono o sembrano costituire un'infrazione sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale.

2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni dovrebbe essere fornito contemporaneamente.
3. I dossier ed i documenti sono richiesti in originale solo nei casi in cui le copie autenticate si rivelassero insufficienti.
4. I dossier ed i documenti in originale ricevuti in applicazione del presente Accordo devono essere restituiti al più presto.

Articolo 11

Esperti e testimoni

1. Su richiesta di una Parte Contraente in connessione con un'infrazione, l'Amministrazione Doganale adita può autorizzare propri funzionari, quando possibile, a deporre davanti alle competenti autorità della Parte Contraente richiedente quali esperti o testimoni su fatti da essi accertati nell'espletamento delle loro mansioni ed ad esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare in quale caso e in quale veste il funzionario deve deporre.
2. L'Amministrazione Doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

Articolo 12

Forma e sostanza delle richieste d'assistenza

1. Le richieste in applicazione del presente Accordo vengono inoltrate per iscritto, corredate da tutti i documenti necessari per la relativa esecuzione. Quando richiesto, a causa dell'urgenza della situazione, possono essere accettate richieste orali, tuttavia esse devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le richieste avanzate in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) il nome dell'Amministrazione Doganale che inoltra la richiesta;
 - b) l'oggetto ed il motivo della richiesta;
 - c) una sintesi dei fatti pertinenti e delle leggi e dei regolamenti connessi;
 - d) indicazioni le più esatte ed esaustive possibili sulle persone oggetto delle indagini.

3. Le richieste vengono inoltrate in una lingua ufficiale dello Stato dell'Amministrazione Doganale adita od in un'altra lingua accettabile per quest'ultima.
4. Le informazioni di cui al presente Accordo sono trasmesse a funzionari designati specificamente a questo fine da ciascuna Amministrazione Doganale. Una lista di detti funzionari viene scambiata e mantenuta aggiornata dalle Amministrazioni Doganali.

Articolo 13

Esecuzione delle richieste

1. Se un'Amministrazione Doganale lo richieda, l'altra Amministrazione Doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini all'Amministrazione Doganale richiedente.
2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per proprio conto.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione Doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta essa provvede prontamente a trasmetterla all'amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione. Se richiesto, l'Amministrazione Doganale richiedente viene di ciò avvisata.

Articolo 14

Disposizioni per funzionari in visita

1. Con l'autorizzazione ed alle eventuali condizioni dell'altra Amministrazione Doganale, i funzionari di un'Amministrazione Doganale possono, in particolari casi, essere presenti sul territorio dello Stato della prima qualora s'indaghi su infrazioni alla legislazione in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale richiedente. In tali occasioni detti funzionari possono fornire e ricevere informazioni, ivi incluse quelle a carattere documentale, od assistenza con riferimento alla richiesta effettuata.
2. Quando, nelle circostanze previste dal presente Accordo, funzionari di un'Amministrazione Doganale sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova della loro veste ufficiale. Detti funzionari, in tali occasioni, godono della stessa protezione accordata a funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti sul menzionato territorio, e sono

responsabili di ogni violazione commessa. Essi inoltre non possono indossare uniformi nè portare armi.

Articolo 15

Utilizzo delle informazioni e dei documenti

1. Informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti in conformità al presente Accordo possono essere usati esclusivamente per gli scopi dello stesso. Essi non possono essere trasmessi od utilizzati per qualsiasi altro fine salvo che l'Amministrazione Doganale che li ha forniti non vi acconsenta espressamente.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo non sono applicabili ad informazioni concernenti infrazioni relative agli stupefacenti ed alle sostanze psicotrope. Tali informazioni possono essere trasmesse ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
3. Le Amministrazioni Doganali possono, conformemente agli scopi ed entro la portata del presente Accordo, utilizzare come mezzi di prova le informazioni ed i documenti, ottenuti in applicazione del presente Accordo, in documentazioni, rapporti e testimonianze, e in procedimenti portati in giudizio o innanzi ad una autorità amministrativa. L'utilizzo in giudizio di tali informazioni e documenti quale mezzo di prova ed il valore da attribuirvi sono determinati in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali degli Stati delle Parti Contraenti.
4. Alle richieste, informazioni, rapporti di esperti ed altre comunicazioni ricevute da un'Amministrazione Doganale, in qualsiasi forma conformemente al presente Accordo, viene accordata da parte dell'Amministrazione Doganale ricevente protezione identica a quella riservata a documenti ed informazioni dello stesso genere, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali dello Stato di quell'Amministrazione Doganale.
5. In ragione degli obblighi derivanti alla Repubblica Italiana quale Stato membro dell'Unione Europea, le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non vietano che informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, quando necessario, essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli altri Stati membri della sopracitata Unione, previa comunicazione all'Amministrazione Doganale della Federazione Russa.
6. In ragione degli obblighi derivanti alla Federazione Russa quale membro della Confederazione degli Stati Indipendenti, le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non vietano che informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, quando necessario, essere trasmessi alle rispettive autorità della sopracitata Confederazione, previa comunicazione all'Amministrazione Doganale della Repubblica Italiana.

7. Allorquando ai sensi del presente Accordo vengano scambiati dati personali, le Parti Contraenti garantiscono uno standard di protezione dei dati almeno equivalente a quello risultante dall'attuazione dei principi contenuti nell'Allegato al presente Accordo, che forma parte integrale dell'Accordo stesso.

Articolo 16

Esenzioni dall'obbligo di prestare assistenza

1. Se l'Amministrazione Doganale di una Parte Contraente ritiene che l'adempimento della richiesta possa ledere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o qualsiasi altro interesse fondamentale dello Stato di quella Parte Contraente o non sia compatibile con le proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali, essa può rifiutarsi di fornire l'assistenza richiesta ai sensi del presente Accordo, interamente o in parte, od altrimenti fornirla a determinate condizioni o requisiti.
2. Qualora l'assistenza sia rifiutata, la decisione e le ragioni del rifiuto sono comunicate per iscritto, senza indugio, all'Amministrazione Doganale richiedente.
3. Se un'Amministrazione Doganale richiede assistenza che non potrebbe essa stessa fornire, lo segnala nella richiesta. L'adempimento di tale richiesta rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione Doganale adita.
4. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione Doganale adita qualora interferisca con un'indagine, un processo od un procedimento in corso. In tal caso, l'Amministrazione Doganale adita si consulta con l'Amministrazione Doganale richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata nei termini od alle condizioni eventualmente richiesti dall'Amministrazione Doganale adita.

Articolo 17

Costi

1. Le Amministrazioni Doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, ad eccezione delle spese e delle indennità versate ad esperti e testimoni nonché dei costi dei traduttori ed interpreti, quando questi non siano funzionari governativi, sostenute dall'Amministrazione Doganale richiedente.
2. Qualora per dar corso alla richiesta debbano essere sostenute spese considerevoli e straordinarie, le Amministrazioni Doganali fissano di concerto i termini e le condizioni alle quali la richiesta sarà soddisfatta, nonché le modalità di presa in carico delle spese in questione.

Articolo 18

Applicazione dell'Accordo

1. La cooperazione e l'assistenza previste dal presente Accordo sono fornite direttamente dalle Amministrazioni Doganali. Le stesse fissano di concerto intese dettagliate a tal fine.
2. Le Amministrazioni Doganali possono accordarsi affinché i propri servizi investigativi sia a livello centrale che periferico e, se del caso, altri servizi, siano in diretto contatto tra loro.
3. Le Amministrazioni Doganali mantengono regolari consultazioni su materie che investono la cooperazione e la mutua assistenza previste dal presente Accordo nell'ambito di una Commissione Mista che viene istituita dalle dette Amministrazioni a tale scopo. La Commissione Mista si riunisce ogni qual volta si renda necessario, su richiesta di ciascuna Amministrazione Doganale.
4. Le Amministrazioni Doganali si adoperano, di comune accordo, al fine di risolvere problemi o questioni che possano sorgere dall'interpretazione od applicazione del presente Accordo. Le dispute per le quali non venga raggiunta alcuna soluzione nell'ambito della Commissione Mista sono definite attraverso i canali diplomatici.

Articolo 19

Ambito territoriale

Il presente Accordo si applica ai territori doganali degli Stati di entrambe le Parti Contraenti come definito nelle rispettive legislazioni nazionali.

Articolo 20


Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sono comunicate ufficialmente che sono state adempiute le rispettive procedure interne per la sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna Parte Contraente può denunciarlo in qualsiasi momento mediante notifica per via diplomatica. La denuncia ha effetto alla scadenza di tre mesi dalla data di tale notifica.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 10-2-1978, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Russa ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
FEDERAZIONE RUSSA



ALLEGATO

Disposizioni concernenti il trasferimento di dati personali che devono essere applicate dalle Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti

1. Le Amministrazioni Doganali possono utilizzare i dati personali che hanno ricevuto esclusivamente per gli scopi ed alle condizioni stabiliti dall'Amministrazione Doganale che fornisce i dati. Tali dati possono essere trasmessi ad altre autorità soltanto previo consenso dell'Amministrazione Doganale che li fornisce.
2. Su richiesta dell'Amministrazione Doganale che fornisce i dati, l'altra Amministrazione Doganale rende conto dell'utilizzo di detti dati e ne riferisce l'esito.
3. L'Amministrazione Doganale che fornisce i dati si assicura della validità dei dati da trasferire: In caso di dati non validi o riservati, l'Amministrazione Doganale richiedente ne viene informata immediatamente. L'Amministrazione Doganale richiedente provvede ad effettuare la correzione dei dati od a cancellarli qualora ciò sia richiesto.
4. Le Amministrazioni Doganali mantengono un registro sulla fornitura e sulla ricezione dei dati a carattere personale.
5. Le Amministrazioni Doganali provvedono alla protezione dei dati ricevuti da accessi non autorizzati, variazioni effettuate senza il consenso dell'Amministrazione Doganale che li ha forniti, come pure da un ulteriore trasferimento non autorizzato.
6. L'Amministrazione Doganale che fornisce i dati fissa la scadenza per la cancellazione dei dati. I dati a carattere personale vengono cancellati alla scadenza fissata o alla cessazione della necessità.
7. L'applicazione del presente Accordo ha luogo, in ogni caso, in modo tale che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, ivi compresa la loro riservatezza ed identità, così come garantito dalle legislazioni nazionali delle Parti Contraenti.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON CO-
OPERATION AND MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS
MATTERS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Russian Federation,
hereinafter referred to as the Contracting Parties,

CONSIDERING that offences against customs laws are prejudicial to their economic,
fiscal, social and cultural interests of their respective States as well as to the
legitimate interests of trade;

CONSIDERING that illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
constitutes a danger to public health and society;

CONSIDERING the importance of assuring the accurate assessment of customs duties,
taxes and other charges collected on the import or export of goods and the
proper implementation of the provisions of prohibition, restriction and
control;

CONVINCED that efforts to prevent offences against customs laws and efforts to ensure
accurate collection of import and export duties and taxes can be made more
effective through co-operation between their Customs Administrations;

HAVING REGARD to the Recommendation of the Customs Co-operation Council on
Mutual Administrative Assistance of December 5, 1953;

HAVING REGARD also to the provisions of the United Nations Convention Against
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of December
20, 1988;

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement :

- a) "customs laws" shall mean any legal or regulatory provisions enforced by the Customs Administrations governing the import, export and transit of goods as well as the means of payment, and also any customs procedure under which the goods may be placed, whether relating to customs duties, taxes and other charges or to measures of prohibition, restriction and control, also concerning illicit drugs and other goods trafficking;

- b) "Customs Administrations", shall mean in the Italian Republic the Italian Customs Administration including the Guard of Finance and in the Russian Federation the State Customs Committee of the Russian Federation;
- c) "offence" shall mean any violation of customs laws as well as any attempted violation of such laws;
- d) "import and export duties and taxes" shall mean import and export duties and all other duties, taxes or levies collected upon import or export, including, for the Republic of Italy, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;
- e) "person" shall mean any natural or legal person;
- f) "personal data" shall mean any information referred to an identified or identifiable individual;
- g) "property" shall mean assets of every kind, whether movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or an interest in such assets;
- h) "seizure" or "freezing" shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property, or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority;
- i) "forfeiture" shall mean the deprivation of property by order of a court or other competent authority;
- j) "controlled delivery" shall mean the method which allows the passage on the territory of the State of each of the Contracting Parties of goods known or suspected of illicit trafficking, under the control of the competent authorities of the Contracting Parties in order to identify the persons involved in committing offences.

Article 2

Scope of the Agreement

- 1. The Contracting Parties, through their Customs Administrations, shall in accordance with the provisions set out in this Agreement:
 - a) assist each other in prevention, investigation and repression of offences;
 - b) upon request, assist each other by providing information to be used in administering and enforcing the customs laws;
 - c) maintain contacts in order to evaluate the possibility to facilitate the movement of passengers and goods;

- d) provide each other technical assistance and co-operate in resolving problems related to application of and compliance to customs laws, as well as in other matters that may require their joint efforts.
2. Assistance mentioned in subparagraphs a) and b) of this Article can be provided for use in all proceedings, whether administrative or judicial, including investigation.
3. Assistance within the framework of this Agreement shall be rendered in accordance with the laws and regulations in force in the territory of State of the requested Contracting Party and within the competence and resources of the requested Customs Administration.
4. This Agreement is intended solely for co-operation and the mutual administrative assistance in customs matters between the Contracting Parties; the provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of the request.
5. No provision in this Agreement shall be interpreted in a manner which would restrict mutual assistance practises in customs matters presently in effect between the Contracting Parties.

Article 3

Instances of co-operation and mutual assistance

The Customs Administrations shall, either on request or on their own initiative, in accordance with the provisions of this Agreement:

- a) provide each other with all necessary information which helps to ensure proper application of customs laws and the prevention, investigation and repression of offences;
- b) exchange the experience relating to their activities and the information about new trends, means and methods of committing offences as well as effective customs laws enforcement techniques;
- c) exchange any information enabling them to ensure the correct assessment of customs duties and taxes, especially the information that facilitates the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of the goods;
- d) supply to each other all information which may help to ensure proper implementation of provisions concerning import, export and transit prohibitions, restrictions and controls;
- e) inform each other about substantial changes of their customs laws as well as about technical means of control and methods of their application, and also discuss other matters of mutual interest.

Article 4

Special instances of assistance

The Customs Administrations shall assist each other with respect to the proceedings including seizure or freezing or forfeiture of property, proceeds and instrumentalities involved in offences.

Article 5

Technical assistance

The Customs Administrations shall provide each other technical assistance in customs matters through:

- a) exchange of officers for the purpose of advancing the understanding of each other's customs techniques;
- b) training and assistance in developing specialized skills of their officers;
- c) exchange of information and experience in the usage of detection equipment;
- d) exchange of experts in customs matters;
- e) exchange of data relating to customs laws.

Article 6

Supply of information and surveillance

Each Customs Administration shall, on its own initiative or upon request of the other Customs Administration, supply information on and maintain surveillance over:

- a) persons known to have committed an offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the territory of the State of either Customs Administration;
- b) goods and means of payment either in transport or in storage known or suspected as giving rise to illicit traffic towards the territory of the State of the other Customs Administration;
- c) means of transport known or suspected of being used to commit offences in the territory of the State of either Customs Administration;
- d) premises known or suspected of being used to commit offences in the territory of the State of either Customs Administration.

Article 7

Controlled delivery

The Customs Administrations may, by mutual arrangements and in accordance with their respective applicable national laws and regulations carry out the method of controlled delivery of goods intact or removed or replaced wholly or partly.

Article 8

Actions against illicit traffic of sensitive goods

The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, and without delay, supply to each other all relevant information on activities, detected or planned, which constitute or appear to constitute an offence against customs laws in force on the territory of the State of one of the Contracting Parties in the field of:

- a) movement of narcotic drugs and psychotropic substances as well as substances which can be used for their production;
- b) movement of arms, ammunition, explosives and explosive devices;
- c) movement of objects of art and antiquity, which present significant historical, cultural or archaeological value for one of the Contracting Parties;
- d) movement of poisonous goods as well as of substances dangerous for the environment and for public health;
- e) movement of goods subject to substantial customs duties or taxes;
- f) movement of goods subject to non-tariff limitations in accordance with the list agreed upon by the Customs Administrations;
- g) movement of goods protected under the Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora of March 3, 1973.

Article 9

Information on the movement of goods

The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, supply to each other the following information:

- a) whether goods imported into the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully exported from the territory of the State of the other Customs Administration, and the customs procedure, if any, under which the goods had been placed;
- b) whether goods exported from the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully imported into the territory of the State of the other Customs Administration and the customs procedure, if any, under which the goods have been placed.

Article 10

Files and documents

1. Each Customs Administration shall, on its own initiative or upon request, supply to the other reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available

information on activities, completed or planned, which constitute or appear to constitute an offence in the territory of the State of the other Customs Administration.

2. The documents provided for in this Agreement may be replaced by computerized information produced in any form for the same purpose. All relevant materials for the interpretation or utilization of the information should be supplied at the same time.
3. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient.
4. Original files and documents received under this Agreement shall be returned at the earliest opportunity.

Article 11

Experts and witnesses

1. Upon request of a Contracting Party in connection with an offence, the requested Customs Administration may authorize its officials, whenever possible, to testify before the competent authorities of the requesting Contracting Party as experts or witnesses regarding facts established by them in the course of their duties and to produce evidence. The request for the appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear.
2. The Customs Administration accepting the request states precisely, if required, in the authorization issued, the limits within which its officials may testify

Article 12

Form and substance of request for assistance

1. Requests pursuant to this Agreement shall be made in writing. Documents necessary for the execution of such requests shall accompany the requests. When required because of the urgency of the situation, oral requests may be accepted, but they must be confirmed in writing immediately.
2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following information:
 - a) the name of the Customs Administration making the request;
 - b) the object of and the reason for the request;
 - c) a summary of the relevant facts and the laws and regulations involved;
 - d) indications as exact and comprehensive as possible on the persons being the target of the investigations.

3. Requests shall be submitted in an official language of the State of the requested Customs Administration or in another language acceptable to the requested Customs Administration.
4. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials so designated shall be exchanged and kept up to date by the Customs Administrations.

Article 13

Execution of requests

1. If one Customs Administration so requests, the other Customs Administration shall initiate inquiries concerning operations which are, or appear to be, contrary to the customs laws in force in the territory of the State of the requesting Customs Administration, and it shall communicate the results of such inquiries to the requesting Customs Administration.
2. These inquiries shall be conducted under the laws in force in the territory of the State of the requested Customs Administration. The requested Customs Administration shall proceed as if it were acting on its own account.
3. In case the requested Customs Administration is not the appropriate agency to comply with the request it shall promptly transmit it to the appropriate agency and seek the co-operation of that agency. If requested, the requesting Customs Administration shall be so advised.

Article 14

Arrangements for visiting officials

1. With the authorization and under the conditions, if any, of the other Customs Administration, the officials of a Customs Administration may, in particular cases, be present in the territory of the State of the former when offences against customs laws in force in the territory of the State of the requesting Customs Administration are investigated. On such occasion the said officials may provide and receive information, including documentary, or assistance with regard to the request made.
2. When, in the circumstances provided for under this Agreement, officials of a Customs Administration are present on the territory of the State of the other Customs Administration, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the laws and regulation in force in the

said territory, and be responsible for any violation they might commit. They must not wear uniform or carry arms.

Article 15

Use of information and documents

1. Information, communications and documents received under this Agreement shall be used solely for the purposes of this Agreement. They shall not be communicated or used for any other purposes unless the Customs Administration furnishing them expressly approves.
2. The provisions of paragraph 1 of this Article are not applicable to information concerning offences relating to narcotic drugs and psychotropic substances. Such information may be communicated to other authorities directly involved in the combating of illicit drug trafficking.
3. The Customs Administrations may, in accordance with the purposes and within the scope of this Agreement, in their records of evidence, reports and testimonies, and in proceedings brought before courts or the administrative authorities, use as evidence information and documents received in accordance with this Agreement. The use made of such information and documents as evidence in courts and the weight to be attached thereto shall be determined in accordance with the national laws and regulations of the States of the Contracting Parties.
4. Requests, information, reports of experts and other communications received by one Customs Administration in whatever form pursuant to this Agreement shall be afforded the same protection by the receiving Customs Administration as is afforded to documents and information of the same kind under the national laws and regulations of the State of that Customs Administration.
5. Due to the obligations deriving to Italian Republic as a member State of the European Union, the provisions referred to in paragraph 1 of this Article do not forbid that the information, communications and documents received may, when necessary, be conveyed to the European Commission and to the other member States of the aforesaid Union, with prior communication to the Customs Administration of the Russian Federation.
6. Due to the obligations deriving to the Russian Federation as a member of the Commonwealth of Independent States, the provisions referred to in paragraph 1 of this Article do not forbid that the information, communications and documents received may, when necessary, be conveyed to the respective authorities of the Commonwealth of Independent States, with prior communication to the Customs Administration of the Italian Republic.

7. Where personal data is exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.

Article 16

Exemptions from the liability to render assistance

1. If the Customs Administration of one Contracting Party considers that compliance with the request would be prejudicial to the sovereignty, security, public policy or any other essential interest of the State of that Contracting Party or that it would be inconsistent with its national legal and administrative provisions, it may refuse to provide the assistance requested under this Agreement, wholly or partly, or provide it subject to certain conditions or requirements.
2. If assistance is refused, the decision and the reasons for the refusal shall be notified in writing to the requesting Customs Administration without delay.
3. If a Customs Administration requests assistance which it would not itself be able to provide, it shall draw attention to that fact in the request. Compliance with such a request shall be within the discretion of the requested Customs Administration.
4. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case, the requested Customs Administration shall consult with the requesting Customs Administration to determine if assistance can be rendered subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.

Article 17

Costs

1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for the expenses and allowances paid to experts and witnesses as well as costs of translators and interpreters other than government employees which shall be borne by the requesting Customs Administration.
2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are required to execute the request, the Customs Administrations shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

Article 18**Implementation of the agreement**

1. The cooperation and assistance provided for under this Agreement shall be rendered directly by the Customs Administrations. Those Administrations shall mutually agree on detailed arrangements for that purpose.
2. The Customs Administrations may arrange for their central and local enforcement, investigation and, if appropriate, other services to be in direct communication with each other.
3. The Customs Administrations shall hold regular consultations on matters of cooperation and mutual assistance provided for under this Agreement within a Joint Commission which is established by the said Administrations for that purpose. The Joint Commission shall meet whenever necessary upon request of either Customs Administration.
4. The Customs Administrations shall endeavour by mutual accord to resolve problems or questions which may arise from the interpretation or application of this Agreement. Disputes for which no solution is reached within the framework of the Joint Commission shall be settled through diplomatic channels.

Article 19**Territorial applicability**

This Agreement shall be applicable to the customs territories of the States of both Contracting Parties as defined in their respective national laws.


Article 20**Entry into force and termination**

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties have officially notified each other that the respective internal procedures for its entry into force have been fulfilled.
2. This Agreement is concluded for unlimited duration, but either Contracting Party may terminate it at any time by notification through diplomatic channels. The termination shall take effect after expiry of three months from the date of such notification.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on 10-2-1998, in duplicate each in the Italian, Russian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE RUSSIAN FEDERATION



ANNEX

Provisions regarding the transferring of personal data to be followed by the Customs Administrations of the Contracting Parties

1. The Customs Administrations may use the received personal data only for the purposes and subject to the conditions stated by the Customs Administration providing the data. Such data can be forwarded to other authorities only subject to the preliminary consent of the providing Customs Administration.
2. Upon request of the Customs Administration providing such data the other Customs Administration shall account for the use of such data and report on that of the result.
3. The Customs Administration providing the data shall ascertain of the validity of the data to be transferred. In case of invalid or restricted data, the requesting Customs Administration shall be informed immediately of the fact. The requesting Customs Administration shall implement the correction of the data or destroy it if so requested.
4. The Customs Administrations shall keep a register on the supply and receipt of the personal data.
5. The Customs Administrations shall protect the received data against unauthorized access, modification without consent of the Customs Administration providing the data, as well as against unauthorized further transferring.
6. The Customs Administration providing the data shall determine the deadline of the deletion of the data. The personal data shall be deleted at the determined deadline or at the termination of the necessity.
7. The application of this Agreement shall take place, in any case, in such a way that the processing of personal data is carried out respecting the rights and fundamental freedoms of persons, including their privacy and identity, as safeguarded in the national legislation of the Contracting Parties.